

D.lgs. 231/2001	Descrizione	Reati presupposto	Descrizione breve
Art. 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	Art. 316-bis. c.p. Malversazione a danno dello Stato	Commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
		Art. 316-ter. c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
		Art. 640, comma 2 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Commesso da chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ipotesi in cui il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
		Art. 640-bis. c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Commesso da chiunque, ove la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
		Art. 640-ter. c. p Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Art. 24 bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di</i>	Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema	Commesso da chiunque <u>abusivamente</u> si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene <u>contro la volontà</u> espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

<i>dati</i>	informatico o telematico	
	Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
	Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Commesso da chiunque, <u>allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni</u> , i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
	Art. 617-quater. c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Commesso da chiunque <u>fraudolentemente</u> intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché da chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
	Art. 617-quinquies. c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Commesso da chiunque, <u>fuori dai casi consentiti dalla legge</u> , installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
	Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Commesso da chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.
	Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Commesso da chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità ed aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

		Art. 635-quater. c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Commesso da chiunque, distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero introducendo o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
		Art. 635-quinquies. c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Commesso da chiunque compia i medesimi fatti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento ed altresì quando da tali fatti derivi effettivamente la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo sia reso, in tutto o in parte, inservibile.
		Art. 491-bis. c.p. Documenti informatici – falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo (ovvero le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale) riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
		Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, <u>al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno</u> , viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
<i>Art. 24-ter</i>	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 416, c.p. Associazione per delinquere	Commesso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti.
		Art. 416-bis. c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere	L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

			Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
		Art. 416-ter. c.p. Scambio elettorale politico-mafioso	La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) in cambio della erogazione di denaro
		Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Commesso da chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
		Art. 407, comma 2 lettera a) numero 5) c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	Trattasi dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ovvero sia quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
		Art. 74. D.P.R. 9-10-1990 n.309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Commesso da tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dal precedente articolo 73 (commesso da chiunque senza l'autorizzazione del Ministero della Sanità, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope).
<i>Art. 25</i>	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere</i>	Art. 317 c.p. Concussione	Commesso dal pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

	<i>utilità e corruzione</i>	<p>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altro utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto anni.</p>
		<p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p>	<p>Commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa; nonché, in relazione a tali ipotesi, da chi dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
		<p>Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.</p>
		<p>Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Le fattispecie agli artt. 318 e 319, sono state ivi integrate.</p>
		<p>Art. 321 c.p. Pene per il corruttore</p>	<p>Le pene stabilite dal comma uno dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, ivi integrate, si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
		<p>Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle due funzioni o dei suoi poteri; 2. offre o promette denaro od altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, <u>nell'ipotesi in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.</u> <p>Commesso, altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per

			<p>l'esercizio delle due funzioni o dei suoi poteri;</p> <p>2. dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p>
		<p>Art. 322-bis. c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. <p>Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto, o</p>

			<p>promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
		<p>Art. 319-ter. c.p. Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>Commesso qualora la corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 e art. 319 c.p.) sia posta in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, ne derivi, o meno un'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.</p>
		<p>Art. 319-quater. c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Commesso, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; nonché, in relazione a tali ipotesi, da chi dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
		<p>Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio</p>

			<p>di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
Art. 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	<p>Commesso da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
		Art. 454 c.p. Alterazione di monete.	Commesso da chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo.
		Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	Commesso da chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
		Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	Commesso da chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
		Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	<p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le</p>

			<p>marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.</p>
		<p>Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</p>	<p>Commesso da chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.</p>
		<p>Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p>	<p>Commesso da chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.</p> <p>La fattispecie si applica, se le condotte previste dal primo comma, hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione</p>
		<p>Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>Commesso da chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
		<p>Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p>	<p>Commesso da chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, <u>ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.</u></p> <p>Commesso da chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
		<p>Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>	<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.</p> <p>Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al</p>

			<p>primo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p><i>Art. 25-bis 1</i></p> <p><i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p>		<p>Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.</p>	<p>Commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, (se il fatto non costituisce un più grave reato).</p>
		<p>Art. 513-bis. c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza</p>	<p>Commesso da chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.</p>
		<p>Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.</p>	<p>Commesso da chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>
		<p>Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.</p>	<p>Commesso da chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (qualora il fatto non costituisca un più grave delitto).</p>
		<p>Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.</p>	<p>Commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.</p>
		<p>Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.</p>	<p>Commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.</p>
		<p>Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e</p>	<p>Commesso da chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo</p>

		commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.	<p>conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, a querela della persona offesa.</p> <p>Inoltre, commesso da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
		Art. 517-quater. c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	<p>Commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte (a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).</p>
<i>Art. 25-ter</i>	<i>Reati societari</i>	Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	<p>Commesso da: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
		Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità	<p>Quando i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p>

			Salvo che costituiscano più grave reato, quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
		Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	<p>Commesso da: amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
		Art. 2625 c.c. Comma 2 Impedito controllo	Commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, nei casi in cui la condotta abbia cagionato un danno ai soci.
		Art. 2626 c.c.	Commesso dagli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del

	Indebita restituzione dei conferimenti	capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
	Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Commesso dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
	Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Commesso dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge: <ol style="list-style-type: none"> 1. acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 2. acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
	Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	Commesso dagli amministratori che, <u>in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori</u> , effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
	Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Commesso dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di: <ul style="list-style-type: none"> • <u>una società con titoli quotati</u> in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o <u>diffusi tra il pubblico in misura rilevante</u> (ex art. 116 d.lgs. 58/1998 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); • <u>un soggetto sottoposto a vigilanza</u> ai sensi: del d.lgs. 385/1993 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del d.lgs. 58/1998 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, del d.lgs. 124/1993 disciplina delle forme pensionistiche complementari <p>che viola gli obblighi: di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, di astenersi dal compiere l'operazione (ove egli sia amministratore delegato), di darne notizia anche alla prima assemblea utile (ove egli sia amministratore unico), se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>

		<p>Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Commesso dagli amministratori o dai soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p>
		<p>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p>	<p>Commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.</p>
		<p>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea</p>	<p>Commesso da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, <u>allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto</u>.</p>
		<p>Art. 2637 c.c. Aggiotaggio</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diffonde notizie false; 2. pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
		<p>Art. 2638 c.c. Comma 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>Commesso da: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, <u>al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza</u>, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; 2. in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

		<p>Art. 2635 c.c. Comma 3 Corruzione tra privati</p>	<p>Commesso da chiunque dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.</p> <p>Primo comma: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Secondo comma: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Quarto comma: Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p>
		<p>Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica ai soggetti di cui al primo comma che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
<p>Art. 25- quater</p>	<p><i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i></p>	<p>Reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>	

<p><i>Art. 25- quater 1</i></p>	<p><i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i></p>	<p>Art. 583-bis. c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>Commesso da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Commesso da chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
<p><i>Art. 25- quinqües.</i></p>	<p><i>Delitti contro la personalità individuale</i></p>	<p>Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà; 2. riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante: violenza; minaccia; inganno; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
		<p>Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile</p>	<p>Commesso da chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.</p>
		<p>Art. 600-ter. c.p. Pornografia minorile</p>	<p>Commesso da chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.</p> <p>Commesso da chiunque fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p>

			<p>Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto</p> <p>Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.</p>
		Art. 600-quater. c.p. Detenzione di materiale pornografico	Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
		Art. 600-quater.1. c.p. Pornografia virtuale.	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
		Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Commesso da chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
		Art. 601 c.p. Tratta di persone	<p>Commesso da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della</p>

			partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.
		Art. 601-bis c. p. Traffico di organi prelevati da persona vivente	<p>Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 ⁽²⁾.</p> <p>Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ⁽³⁾.</p> <p>Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ⁽⁴⁾.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma</p>
		Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi	Commesso da chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.
		Art. 603-bis c. p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	<p>Commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno
		Art. 609 undecies c.p.	Commesso da chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui

		Adescamento di minorenni	all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Art. 184. del D.lgs. 24-2-1998 n. 58 Abuso di informazioni privilegiate.	Compresso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento UE n. 594/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). Compresso da chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
		Art. 185. del D.lgs. 24-2-1998 n. 58 Manipolazione del mercato.	Compresso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingresso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a);

			<p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento di rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p>
<p><i>Art. 25-septies</i></p>	<p><i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i></p>	<p>Art. 589 c.p. Omicidio colposo</p>	<p>Commesso da chiunque cagiona per colpa la morte di una persona <u>con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</u></p> <p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>In proposito, rileva il rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i soggetti, tenuti ad obblighi specifici ai sensi di detto decreto, tra cui, segnatamente ai nostri fini: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, i lavoratori).</p>
		<p>Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose (gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.)</p>	<p>Commesso da chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima <u>con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</u> La lesione personale è grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; <p>La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una malattia certamente o probabilmente insanabile; • la perdita di un senso; • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; • la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione dello Stato o di</p>

			<p>un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>(In proposito, rileva il rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i soggetti, tenuti ad obblighi specifici ai sensi di detto decreto, tra cui, segnatamente ai nostri fini: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, i lavoratori).</p>
Art. 25- octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 c.p. Ricettazione	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
		Art. 648-bis c.p. Riciclaggio	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
		Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
		Art. 648-ter-1 c.p. Autoriciclaggio	Compiuto da chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Art. 25- novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Violazioni della Legge 633/1941 in	Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 l. 22 aprile 1941, n. 633	Commesso da chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Segnatamente, se tale reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla

<p><i>materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – artt. 171 e ss. mm.)</i></p>		<p>pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>
	<p>Art. 171-bis, l. 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p>1. Commesso da chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.</p> <p>Commesso inoltre da chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati senza l'autorizzazione dell'autore della banca dati (art. 64-quinquies), salve le eccezioni di legge (art. 64-sexies); 2. esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione dei diritti del costituente della banca dati (art. 102-bis) e degli obblighi dell'utente (art. 102-ter); 3. distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
	<p>Art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p>Commesso da chiunque:</p> <p>1) <u>a fini di lucro e se il fatto è commesso per uso non personale</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>abusivamente</u> duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; • <u>abusivamente</u> riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

			<ul style="list-style-type: none"> • <u>pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione</u>, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); • detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; • <u>in assenza di accordo con il legittimo distributore</u>, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; • introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; • fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano <u>la prevalente finalità o l'uso commerciale</u> di eludere efficaci misure tecnologiche (di protezione art. 102-quater) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; • <u>abusivamente</u> rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o che contengono indicazioni circa i
--	--	--	---

			<p>termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione (di cui all'art. 102-quinquies) ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>Commesso altresì da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti sopra descritti; • promuove o organizza le attività illecite sopra descritte. <p>Commesso inoltre da chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riproduce, duplica, trasmette o diffonde <u>abusivamente</u>, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; • in violazione del diritto esclusivo dell'autore di comunicazione al pubblico dell'opera (ex art. 16), <u>a fini di lucro</u>, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
		<p>Art. 171-septies, l. 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p>Commesso dai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE (ex art. 181-bis), i quali non comunicano alla medesima SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.</p>
		<p>Art. 171-octies, l. 22 aprile 1941, n. 633</p>	<p>Commesso da chiunque <u>a fini fraudolenti</u> produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive <u>ad accesso condizionato</u> (ovverosia in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia</p>

			analogica sia digitale.
<i>Art. 25- decies</i>	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Commesso da chiunque, <u>con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità</u> , induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
<i>Art. 25- undecies</i>	<i>Reati ambientali</i>	Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale	Commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
		Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 ("Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"), commesso da chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
		Art. 452-quinques c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente

			diminuite di un terzo.
		Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	<p>Commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
		Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 ("Associazione per delinquere") è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ("Dei delitti contro l'ambiente"), le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
		Art. 452-quaterdecies c. p. (ha sostituito l'art. 260 del D.lgs. 152/2006) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli <u>articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter</u>, con la limitazione di cui <u>all'articolo 33</u>.</p>

			<p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi <u>dell'articolo 444 del codice di procedura penale</u>, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
		<p>Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</p>	<p>Commesso da chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.</p> <p>Commesso da chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.</p> <p>Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p>
		<p>Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p>	<p>Commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.</p> <p>Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>
		<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 137 Violazioni concernenti gli scarichi</p>	<p>Comma 2: Commesso quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>(Nota1: Comma 1, Commesso da chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o</p>

revocata.
Nota2: per fattispecie prevista al comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs 8 giugno 2001, n.231)

Comma 3: Commesso da chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

Comma 5, primo periodo: Commesso da chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.
(Nota: art. 107 – Scarichi in reti fognarie)

Comma 5, secondo periodo: Commesso quando relativamente alle condotte descritte al primo periodo vengono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.
(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231)

Comma 11: Commesso da chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).
(Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231)

Comma 13: Commesso da parte di navi od aeromobili che scarichino nelle acque del mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

		<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 256 Attività di gestione rifiuti non autorizzata</p>	<p>Comma 1, lettera a): Commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 nel caso di rifiuti non pericolosi.</p> <p>Comma 1, lettera b): Commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>Comma 3, primo periodo: Commesso da chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.</p> <p>Comma 3, secondo periodo: Commesso da chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (Nota: per tale fattispecie si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231)</p> <p>Comma 5: Commesso da chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti. (Nota: art.187 Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).</p> <p>Comma 6, primo periodo: Commesso da chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).</p>
		<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 257 Omessa bonifica dei siti: omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante; omessa bonifica, in conformità al progetto approvato;</p>	<p>Comma 1: Commesso da chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore viene punito.</p> <p>Comma 2: Commesso quando relativamente alle condotte descritte al comma 1 l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>
		<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente)</p>	<p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla</p>

		<p>Art. 258, comma 4, secondo periodo Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: Predisposizione o utilizzo durante il trasporto di false certificazioni analitiche sulla qualità di rifiuti</p>	<p>natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (Nota art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).</p>
		<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 259, comma 1 Traffico illecito di rifiuti: spedizioni transfrontaliere in violazione del regolamento comunitario n. 1013/2006</p>	<p>Commesso da chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p>
		<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla qualità dei rifiuti nell'ambito del SISTRI; Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI, o senza copia del certificato analitico, ove prescritto, o con certificato analitico falso; trasporto di rifiuti, pericolosi e non, con copia cartacea della</p>	<p>Comma 6: Commesso da chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Comma 7, secondo e terzo periodo: Commesso dal trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Commesso da chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Comma 8, primo periodo: Commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Comma 8, secondo periodo: Commesso dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA</p>

		<p>scheda SISTRI fraudolentemente alterata;</p>	<p>Movimentazione fraudolentemente alterata, nel caso di rifiuti pericolosi.</p>
		<p>D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Art. 279, comma 5 Sanzioni - Violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (Parte Quinta - Titolo I - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)</p>	<p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>(Nota: Comma 2: Commesso da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione)</p>
		<p>Legge n.150/1992 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione – Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica -</p>	<p>Art.1, comma 1 e 2; Art.2, comma 1 e 2: Commesso da chiunque: a) importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione; In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto</p>

		<p>mesi.</p> <p>(Nota: per elenco delle specie di fauna e flora in via d'estinzione vedere allegato A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni).</p> <p>Art. 6, comma 4: Commesso da chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;</p> <p>Art. 3-bis, comma 1: Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale "Della falsità in atti".</p>	
		<p>Legge n. 549/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p> <p>Art. 3, comma 6 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p><i>(NB: ad oggi il regolamento CE di riferimento risulta essere il 1005/2009 del 16 settembre 2009, che ha sostituito il Regolamento CE 2037/2000, che a sua volta aveva sostituito il regolamento (CE) n. 3093/94).</i></p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente</p>

			<p>legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).</p> <p>4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Comma 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
		<p>Legge n.202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi)</p>	<p>Art.8, comma 1 e comma 2: Inquinamento doloso; Art.9, comma 1 e comma 2: Inquinamento colposo; (Nota1: per tali fattispecie, escluso art.9, comma1, si applicano sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231) Nota2: Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la fattispecie riportata in art.8</p>

			si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16, comma 3, del D.lgs. 231/2001).
		D.lgs. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione) art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. ^{(113) (134) (131)} <p>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ^{(114) (134)}</p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
		D.lgs. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione) art. 12 co. 5	Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione

			delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
<i>Art. 25- duodecies</i>	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	D.lgs. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione) art. 22 comma 12-bis	<p>Art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98: Commesso dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.</p> <p>Art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/98: Commesso, integrando il fatto previsto al comma 12, quando i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):</p> <p>a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale;</p> <p>Nota1: Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".</p>
<i>Art. 25- terdecies</i>	<i>Razzismo e xenofobia</i>	Art. 604-bis c. p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,</p>

			<p>etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli <u>articoli 6, 7 e 8</u> dello statuto della Corte penale internazionale.</p>
Art. 25. quaterdecies	<p><i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i></p>	<p>Artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401</p>	<p>Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce <i>"chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo"</i> nonché <i>"il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa"</i>.</p> <p>L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.</p>
<p>Reati transnazionali <i>(Legge 16 marzo 2006, n.146 art.10)</i></p>		<p>L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un Gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato;</p>	

	<p>b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvengano in un altro Stato;</p> <p>c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un Gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;</p> <p>d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.</p> <p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);</p> <p>Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 43/73);</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 71, DPR 309/90);</p> <p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.lgs. 286/1998 Traffico di migranti);</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);</p>	
<p><i>Art.</i> <i>25. quinquiesdecies</i></p>	<p><i>Reati tributari</i></p>	<p>Artt. 2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74</p> <p>Art. 2 Contempla il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quali per esempio note, parcelle, conti, documenti di trasporto o bolle.</p> <p>Art. 3 Contempla il reato di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici" e punisce chiunque compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma (lett. a e lett. b del comma 1, art. 3).</p> <p>Art. 8 Contempla il reato di emissione di fatture o altri documenti</p>

			<p>per operazioni inesistenti e punisce chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Art. 10 Punisce l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, di cui sia obbligatoria la conservazione ed in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>Art. 11 punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e cioè la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>La norma punisce inoltre chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.</p>
--	--	--	---